APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE STIPULATA FRA LO STATO ED ENTI LOCALI PER LA COSTRUZIONE IN TORINO DI EDIFICI PER UN OSPEDALE CIVILE, PER UN OSPEDALE DERMOSIFILOPATICO, PER CLINICHE UNIVERSITARIE ED ISTITUTI SCIENTIFICI

Art. 14 (Convenzione)

Le infermerie dei nuovi edifici saranno destinate soltanto alla cura dei malati acuti, poveri, e percio' saranno ammessi, con gli aventi diritto alle cure gratuite, solo i pensionanti di corsia in tutti i padiglioni degli ospedali e delle cliniche, da accettarsi e da sottoporsi agli ordinamenti amministrativi e contabili di ciascun istituto, cui spettano le relative spedalita'.

Anche gli edifici che si costruiranno sull'area di 30,000 metri quadrati circa per i futuri ampliamenti saranno destinati soltanto alla cura dei malati poveri.

Versione in vigore dal 26 gennaio 1929, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Approvazione della Convenzione stipulata fra lo Stato ed Enti locali per la costruzione in Torino di edifici per un ospedale civile, per un ospedale dermosifilopatico, per cliniche universitarie ed istituti scientifici
Estremi	Legge 7 gennaio 1929, n. 3
Partizione	Convenzione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 gennaio 1929

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/approvazione-della-convenzione-stipulata-fra-lo-stato-ed-enti-locali/convenzione-art-14/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it